



Alta Valle del Metauro  
Unione Montana

Borgo Pace Fermignano Isola del Piano Mercatello sul Metauro Montecalvo in Foglia Peglio Petriano Piobbico  
Sant'Angelo in Vado Urbania Urbino  
Regione Marche Provincia di Pesaro e Urbino

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R.18/2022**

### **Articolo 1 – Finalità**

Il presente Regolamento, in attuazione alla L.R. 18/2022 del 28/07/2022 modificata con L.R. 23 del 23/02/2023, ha finalità di disciplinare le modalità di raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro in aggiunta a quanto già disposto dalla normativa regionale;

### **Articolo 2 – Identificazione territoriale**

Il presente Regolamento è valido su tutto il territorio dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, il quale comprende i Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Peglio, Piobbico, Urbania, Urbino, Isola del Piano, Fermignano, Montecalvo in Foglia e Petriano;

### **Articolo 3 – Ambiti di raccolta**

Come stabilito dall'Art. 3 della L.R. 18/2022, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita in boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale degli ecosistemi vegetali, nel rispetto dei limiti e dei divieti indicati all'art. 8 della stessa legge e di seguito riportati.

All'interno della Riserva Naturale Statale Gola de Furlo la raccolta è disciplinata dall'Organismo di Gestione della Riserva e consentita limitatamente alle disposizioni riportate nel Regolamento della Riserva.

La raccolta è vietata nei terreni in cui non è consentito l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, oltre che all'interno di giardini, parchi privati e in pertinenza degli immobili ad uso abitativo entro un raggio di 100 metri. È altresì vietata la raccolta in aree urbane e a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

La raccolta di funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agriturismo venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Infine, la raccolta è vietata o diversamente disciplinata nei casi indicati all'art. 8 del presente regolamento e previsti dall'art. 11 della L.R. 18/2022

### **Articolo 4 – Esercizio della Raccolta**

La raccolta dei funghi epigei spontanei può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che:

- abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi prevista all'articolo 5 del presente regolamento;
  - siano in possesso del titolo per la raccolta previsto all'articolo 6 del presente regolamento;
- Possono effettuare la raccolta senza essere muniti del titolo di cui alla lettera c) i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione e del titolo di cui alle precedenti lettere b) e c) .

I funghi raccolti dal minore di anni sedici concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito alla persona maggiorenne.

Sono esonerati dal possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b) del comma 1 coloro i quali:

- abbiano meno di sedici anni;
- siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo);
- siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 3 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi);



Alta Valle del Metauro  
Unione Montana

Borgo Pace Fermignano Isola del Piano Mercatello sul Metauro Montecalvo in Foglia Peglio Petriano Piobbico  
Sant'Angelo in Vado Urbania Urbino  
Regione Marche Provincia di Pesaro e Urbino

d) non siano residenti nella regione e siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza.

## Art. 5 Abilitazione alla raccolta

L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro per i residenti nei comuni aderenti all'Unione, a seguito del superamento di un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta che può essere sostenuto o presso l'Unione Montana o presso gli altri Enti competenti della Regione Marche. L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale.

I non residenti nel territorio regionale che non siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza, possono sostenere il colloquio abilitativo presso l'Unione Montana o presso le altre Unioni o la Regione Marche.

Il colloquio abilitativo dovrà prevedere la presenza di

1. Un rappresentante dell'Ente nella persona del Responsabile del servizio Ambiente o suo delegato con funzioni di Presidente;
2. un funzionario dell'Ente con funzioni di componente e segretario verbalizzante;
3. un micologo individuato designato dalla struttura sanitaria competente per territorio con funzioni di componente;

I suddetti componenti operano nell'ambito della propria attività professionale senza ulteriori compensi;

Il materiale didattico necessario per la preparazione al superamento del colloquio è disponibile sul sito dell'Unione Montana alla sezione funghi;

L'Unione Montana sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di rilascio dell'abilitazione provvede ad organizzare corsi di preparazione al colloquio abilitativo avvalendosi delle Associazioni micologiche ed ambientaliste presenti nel territorio;

## Articolo 6 – Titolo per la raccolta

Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per il titolo annuale di raccolta, per i residenti e non residenti in regione

Oltre al titolo per la raccolta di 20,00 €, i non residenti in regione, versano un'ulteriore somma come stabilita dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 18/2022 il cui importo varia in funzione del periodo di validità del titolo secondo il seguente schema:

- Giornaliero € 3,00
- Settimanale € 15,00
- Mensile: € 35,00
- Annuale: € 70,00

## Il titolo di raccolta ha validità dalla data di versamento fino a scadenza del periodo temporale di riferimento.

Il versamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità:

Portale PagoPA:

- Attraverso il Sito dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro -> Pagina "Pagamenti On Line" (in fondo alla home page) -> Cliccare "MyPay", selezionare Unione Montana Alta Valle del Metauro e "Tassa Raccolta funghi"



Alta Valle del Metauro  
Unione Montana

Borgo Pace Fermignano Isola del Piano Mercatello sul Metauro Montecalvo in Foglia Peglio Petriano Piobbico  
Sant'Angelo in Vado Urbania Urbino  
Regione Marche Provincia di Pesaro e Urbino

- Attraverso il link:  
<https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/default.do?csrfToken=V9hz4Yfw7G8VsqM07f5d1qhONMUSa56V>

- presso gli esercizi pubblici/privati convenzionati il cui elenco sarà pubblicato nel sito dell'Unione Montana;
- presso portali telematici convenzionati il cui elenco sarà pubblicato nel sito dell'Unione Montana;

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei versamenti da effettuare in funzione dei periodi e della residenza:

Tipologia utenti	Titolo alla raccolta annuale decorrente dalla data del pagamento	Versamento integrativo per la raccolta nell'area dell'Unione Montana			
		Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuale
Residenti Regione Marche	20,00 €	/	/	/	/
Residenti Fuori Regione Marche	20,00 €	+3,00	+15,00	+35,00	+70,00

### Articolo 7 – Modalità di raccolta

Durante la raccolta occorre essere muniti dell'abilitazione e del titolo per la raccolta in corso di validità, come da articoli 5 e 6 del presente Regolamento, accompagnati da idoneo e valido documento di identità, tali documenti devono essere esibiti su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

I carpori vanno raccolti con torsione e in modo da conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente sul luogo di raccolta.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed areati, idonei a consentire la diffusione delle spore. Si fa divieto di usare contenitori di plastica.

La quantità massima della raccolta giornaliera è fissata in 3 (tre) chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o concrecenti non separabili. Il limite quantitativo di raccolta non si applica a funghi lignicoli.

È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato unifero del terreno, il micelio fungineo e l'apparato radicale della vegetazione.

È vietata la raccolta dell'*Amanita cesarea* allo stato di ovulo chiuso. È vietata la raccolta del genere *Agaricus*, *Boletus* e *Calocybe* con diametro del cappello inferiore a 3 (tre) centimetri.

### Articolo 8 – Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai Titoli per la raccolta, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, sono destinati a sostenere l'esercizio delle funzioni dell'Unione Montana demandate dalla Regione Marche con la L.R. 18/2022, e in particolare a sostenere:



Alta Valle del Metauro  
Unione Montana

Borgo Pace Fermignano Isola del Piano Mercatello sul Metauro Montecalvo in Foglia Peglio Petriano Piobbico  
Sant'Angelo in Vado Urbania Urbino  
Regione Marche Provincia di Pesaro e Urbino

- Iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
- La promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati.

Nell'ambito delle attività di informazione, promozione e valorizzazione un ruolo importante rivestono gli esercizi pubblici e/o privati convenzionati e le piattaforme telematiche che si ritiene debbano essere coinvolti nella riscossione di tutte le tipologie di introiti previsti (titoli alla raccolta residenti e non residenti) affinché si inneschi una sorta di rete di presidi locali capaci di rafforzare il rispetto delle regole e dell'ambiente in generale. Si stabilisce sin da ora che a tali esercizi, selezionati attraverso apposita manifestazione di interesse, o attraverso altre procedure consentite dalla normativa vigente, venga riconosciuto un corrispettivo del servizio (aggio) al netto della componente Iva, pari al max del 10% (Dieci%) per ogni titolo venduto. Tale costo sarà interamente a carico degli utenti interessati e dunque sarà posto ad incremento dell'importo dovuto per l'acquisto dei titoli alla raccolta.

L'aggio del 10% sarà invece a carico dell'Ente per i versamenti integrativi (giornaliero, settimanale, mensile ed annuale) previsti per i non residenti nella Regione Marche;

Con determinazioni del Responsabile dell'Area Ambiente si provvederà ad approvare e ad aggiornare l'elenco degli esercizi e delle piattaforme telematiche convenzionati e le regole contrattuali.

I proventi derivanti dai versamenti integrativi effettuati dai non residenti nella Regione Marche sono incamerati dall'Unione Montana e, fatti salvi i costi di gestione del sistema di riscossione, distribuiti ai Comuni dell'Unione in funzione della superficie boschiva e destinati alla tutela ed alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi ed alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta.

Nel caso in cui le risorse complessive da ridistribuire ai comuni dell'Unione siano di entità limitata, inferiore ad € 2.000,00, si procederà a sottoscrivere una intesa tra i comuni assegnatari per un utilizzo unitario delle risorse o per l'impiego delle stesse in un singolo Comune con un meccanismo trasparente di rotazione;

## **Articolo 9 – Aree specifiche di raccolta e disposizioni particolari per i residenti nelle zone montane**

L'Unione Montana, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, previo parere dei Comuni interessati e degli Organismi di gestione delle aree protette se presenti, può con apposito provvedimento del **Servizio competente**:

- autorizzare i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) a delimitare aree di raccolta dei funghi. In tali aree la raccolta potrà essere esercitata in modo esclusivo da tali soggetti anche a fini economici dietro presentazione di un piano di gestione silvo-culturale che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale e che evidenzi, tra l'altro, il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Della realizzazione di specifiche aree di raccolta va informata la cittadinanza tramite i canali mediatici a disposizione dell'Ente. La delimitazione può essere anche fisica attraverso l'apposizione di tabelle e/o recinzioni.
- individuare zone dove i residenti possono esercitare la raccolta giornaliera in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla normativa e comunque non oltre i quattro chilogrammi a persona.

## **Art. 10 Autorizzazioni per comprovati motivi di interesse scientifico**



Alta Valle del Metauro  
Unione Montana

**Borgo Pace Fermignano** Isola del Piano **Mercatello sul Metauro** Montecalvo in Foglia **Peglio Petriano Piobbico**  
**Sant'Angelo in Vado Urbania Urbino**  
Regione Marche Provincia di Pesaro e Urbino

Il Servizio competente dell'Unione Montana può rilasciare autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio dell'Ente per comprovati motivi di interesse scientifico e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

Tali autorizzazioni non possono avere una validità superiore a un anno e sono rinnovabili.

#### **Art. 11 Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto di tale Regolamento è esercitata dai soggetti di cui all'art.11 del Dpr 376/1995.

#### **Articolo 12 – Sanzioni**

Per quanto concernente le violazioni a tale Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'articolo 14 della L.R. 18/2022.

L'Unione Montana Alta Valle del Metauro esercita, nel territorio di competenza, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla suddetta Legge, con le modalità di cui alla L.R. 10 agosto 1998 n.33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introita i relativi proventi..

#### **Articolo 13 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta ottenuta l'esecutività da Delibera di approvazione del presente atto da parte del Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro.

#### **Articolo 14 – Norme transitorie**

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento rimangono valide le disposizioni e gli importi definiti dalla L.R. 25 luglio 2001 n.17.

I titoli per la raccolta effettuati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno validi fino alla rispettiva scadenza temporale.

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge Regionale 28 luglio 2022 n.18.